

**TRIBUNALE DI CATANZARO****Prima sezione civile**

Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in persona del Giudice delegato, dr.ssa [redacted] ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 969 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno [redacted] trattenuto in decisione all'udienza del [redacted] e avente ad oggetto: omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata in data [redacted] quest'ultima titolare dell'omonima impresa individuale,

FATTO E DIRITTO

In data [redacted] dando atto di aver depositato ricorso con il quale chiedevano la nomina di un professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 l.f. in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi ex art. 20 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 al quale seguiva, da parte del giudice delegato, decreto di nomina per lo svolgimento delle funzioni e attività dell'organismo di composizione della crisi di cui all'art. 17 L. 3/2012 del dott. Salvatore Bennardo, avente i requisiti di cui all'art. 28 l.f., depositavano accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Con decreto del [redacted] visto l'accordo di ristrutturazione dei debiti e l'attestazione del professionista designato dott. [redacted], il Giudice delegato fissava l'udienza del [redacted] ex art. 10 legge 3/2012.

All'esito dell'udienza il Tribunale si riservava di decidere.

* * *

Occorre preliminarmente precisare che in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, che i soggetti terzi estranei al piano godano dell'effettiva e reale sicurezza circa il pagamento dei loro crediti. Pertanto, il Tribunale non può limitarsi a controllare che sia stata depositata la documentazione e la relazione dell'esperto, con prognosi positiva, ma deve

scendere a valutare il merito del ricorso per verificare che sussista il requisito sostanziale dell'attuabilità dell'accordo e può giungere, ove ravvisi incompletezze o contraddizioni, a disporre l'acquisizione di ulteriori informazioni, persino una consulenza tecnica d'ufficio.

La necessità di tali ampi poteri istruttori deriva dallo schema del procedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione, che non prevede la presenza di un organo della procedura (come il commissario giudiziale nel concordato preventivo), il quale abbia il compito di verificare che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la salvaguardia del bene giuridico tutelato, ossia la soluzione dell'indebitamento.

Il controllo del Tribunale, in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, deve riguardare necessariamente i seguenti aspetti: *a)* la competenza del giudice adito a pronunciarsi sull'omologa; *b)* la sussistenza, in capo al soggetto proponente, della qualifica di imprenditore commerciale fallibile e in stato di crisi; *c)* l'effettiva esistenza di un accordo pubblicato nel registro delle imprese e stipulato con un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti; *d)* la completezza della documentazione; *e)* la sussistenza della relazione di un professionista avente i requisiti di cui all'art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012. Segnatamente, deve trattarsi di un controllo non solo formale, bensì sostanziale e non limitato alla mera verifica di completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto, che pure costituisce punto di riferimento necessario per tale valutazione.

In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, al Tribunale rimane preclusa solo la valutazione di convenienza economica dell'accordo per i creditori, dovendosi invece verificare le concrete prospettive di attuabilità dell'accordo di ristrutturazione del debito con gli aderenti, nonché, più in generale, del piano per il superamento della crisi.

Orbene, l'accordo in oggetto prevede il pagamento dei creditori mediante apporto alla procedura di euro 695,39 mensili per 120 mensilità da parte dell'istante [REDACTED], derivante dai propri emolumenti da dipendente a tempo indeterminato della [REDACTED] verde, con pagamento del 100% dei debiti. La predetta somma, calcolata tenendo conto del reddito percepito e delle esigenze di vita della famiglia dei ricorrente, si ritiene, per come altresì attestato dall'OCC, idoneo a contemperare la necessaria soddisfazione dei crediti e le esigenze di vita dei ricorrenti.

Alla stregua di quanto sopra esposto, devono ritenersi sussistenti, nel caso *de quo*, tutti i presupposti perché l'accordo come proposto nella istanza della ricorrente, secondo una valutazione prognostica di probabilità, possa risultare eseguibile e concludersi con successo.

Atteso il raggiungimento del 60% dei creditori aderenti può pertanto farsi luogo all'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Alcuna deduzione è stata formulata dai creditori in ordine alla sussistenza di atti in frode ai creditori compiuti dagli istanti.

Quanto sopra esposta consente a questo giudice di ritenere sussistente i presupposti per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata il da così provvede:

omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;

nulla per le spese;

Si comunichi come per legge.

Così deciso in Catanzaro il

Il Giudice estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA